

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
F.to:PREACCO SUSANNA

Il Segretario Comunale
F.to:GAVAINI Dr.ssa Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. n° 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, 28/05/2015

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa, 28/05/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA IL**

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Antonino di Susa,



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addi ventidue del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FERRENTINO ANTONIO - Consigliere	Si
3. PEPE AGNESE - Vice Sindaco	Si
4. FRANCO ROCCO - Assessore	Si
5. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
6. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Si
7. SPANO' MICHELE - Consigliere	Si
8. FRANCO GIUSEPPE - Consigliere	Si
9. TRIFIRO' MARCO - Consigliere	Si
10. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
11. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Si
12. MARTOGLIO DIEGO - Consigliere	Si
13. BORDOLANI EMILIO GIOVANNI - Consigliere	Si
TOTALE PRESENTI	13
TOTALE ASSENTI	0

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno D'ADDETTA Michele Antonio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) - anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. n. 147 del 27/12/2013 n. 147, è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);
- la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2014 e costituisce il consolidamento della disciplina della Tares così come delineata a partire dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, ora abrogato dall'art.1, comma 704, della citata Legge di stabilità;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- le tariffe del tributo devono essere determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e trasmesso all'organo competente per l'approvazione, e devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- le tariffe devono essere commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal D.P.R.158/1999;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24 luglio 2014, ed in particolare la sezione 4 dedicata al tributo TARI;

Rilevato che tale regolamento prevede che le tariffe del tributo sui rifiuti siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dall'art. 5 della sezione 4 del citato regolamento comunale per la disciplina della IUC. Così come già per l'anno 2014, anche per il 2015, al fine di mitigare parzialmente gli incrementi che potrebbero derivare ad alcune categorie di utenze ed in particolare alle utenze domestiche, si stabilisce una suddivisione forfetaria dei costi in 80% quali costi fissi e 20% quali costi variabili;

- suddivisione dei costi del servizio rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati (80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;
- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Considerato che:

- il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in applicazione dell'art.8 del DPR 27 aprile 1999, n.158, fornisce le indicazioni generali sui costi necessarie alla successiva determinazione delle tariffe;
- sulla base di tale documento, redatto da ACSEL spa, soggetto che svolge il servizio stesso, l'importo dei costi complessivamente da coprire ammonta a € 608.706,54, così composti:
 - a) costi fissi pari a € 486.965,23
 - b) costi variabili pari a € 121.741,31
- la ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri previsti dall'art. 4 del D.P.R. 158/1999, sulla base dei più recenti dati a disposizione relativi alle superfici servite e agli importi iscritti negli elenchi della tassa smaltimento rifiuti – TARSU (fino al 2012), del tributo sui rifiuti e sui servizi - TARES (per l'anno 2013) e del tributo TARI (per l'anno 2014), determina la seguente ripartizione dei costi:

Utenze domestiche

- a) costi fissi pari a € 389.572,18
- b) costi variabili pari a € 97.393,05

Utenze non domestiche

- a) costi fissi pari a € 97.393,05
- b) costi variabili pari a € 24.348,26

- secondo quanto previsto dal comma 655 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per la determinazione delle tariffe si è provveduto a decurtare dal totale dei costi di cui sopra la somma riconosciuta al Comune dallo Stato a titolo di tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche;

Ritenuto, sulla base del suddetto piano finanziario, di mantenere inalterate le tariffe TARI rispetto all'anno 2014, in modo da garantire l'integrale copertura dei costi e salvo riconoscimento dell'eventuale esubero sulle annualità successive: si rileva infatti che il totale dei costi è rimasto praticamente inalterato rispetto all'anno precedente e ad oggi risulterebbe pertanto inutile affidare un nuovo incarico ad ACSEL spa per la rideterminazione delle tariffe TARI;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 20/02/2015 di proposta delle tariffe TARI per l'anno 2015;

Precisato che con le tariffe TARI riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, si raggiunge la percentuale di copertura del servizio pari al 100%, secondo quanto imposto dalle norme istitutive del tributo, e che tale copertura è calcolata al lordo delle agevolazioni previste dall'art. 16 della Sezione 4 del regolamento IUC, per le quali è consentito iscriverne in bilancio apposita autorizzazione alla spesa la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo medesimo (e quindi non imputata direttamente a carico degli altri utenti del servizio, ma della fiscalità generale dell'Ente);

Considerato che in regime TARI non è più applicabile l'addizionale ECA del 10% prevista dall'art. 3 comma 39 Legge n. 549/1995, prevista invece in regime TARSU;

Precisato infine che sul tributo TARI è dovuta invece l'addizionale provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Torino;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

sentiti gli interventi

del consigliere Roberto Giuglard (Unione Democratica per S. Antonino) che, dopo aver osservato la mancanza di sforzo dell'amministrazione nella costruzione del bilancio di previsione 2015 consistente in un mero ribaltamento di quello 2014, chiede se sulla parte variabile della tassa siano stati o meno evidenziati scostamenti per comprendere meglio l'analisi dei costi e la premialità che ne deriva all'utenza;

del Sindaco che, pur in mancanza dei dati finali certi, informa che dalle simulazioni effettuate dagli uffici (il Sindaco ringrazia la responsabile dell'ufficio tributi) tutta l'utenza dovrebbe conseguire un beneficio economico;

l'assessore delegato Rocco Franco conferma la bontà della scelta, tant'è che i Comuni, di Almese e Villar Focchiardo stanno orientandosi all'adozione di tale sistema (tari puntuale);

del consigliere capogruppo di maggioranza Antonio Ferrentino che conferma la bontà della scelta e la virtuosità del percorso intrapreso e precisa che l'Amministrazione, responsabilmente, per il 2015, ha scelto di non adeguare la Tari (molti Comuni hanno aumentato addirittura del 600% la Tari) nella prospettiva della futura local tax dal 2016 che azzererà tutti i tributi locali oggi esistenti;

il consigliere Emilio Bordolani (Sant'Antonino Lista Indipendente) si riserva di verificare con i propri tecnici i dati risultanti dal prospetto, elaborati dall'amministrazione in mesi di proiezioni ma visti dal nostro gruppo solo in questi 15 giorni di deposito degli atti; il consigliere, riferendosi al piano finanziario, suggerisce di utilizzare accanto agli acronimi anche una legenda per consentire la lettura ai non addetti: il consigliere chiede chiarimenti su categorie di utenza similari con aliquote diverse e infine osserva che le aliquote per le utenze private, rispetto ad altri Comuni, sono più elevate;

terminata la discussione,

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13 Consiglieri votanti: n. 13

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 9 Voti contrari: n. 4 (Cappuccio, Giuglard, Martoglio per Unione Democratica S. Antonino; Bordolani per Sant'Antonino Lista Indipendente)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente dispositivo.
- 2) Di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015.
- 3) Di approvare i coefficienti e le tariffe del tributo TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto.
- 4) Di dare atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2015.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.